

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.**

## **ART. 1 OBIETTIVI**

Il presente regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ad Enti pubblici e soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della legge 07/08/1990 n. 241.

## **ART. 2 LIMITAZIONI ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**

L'intervento del Comune non può essere richiesto o concesso a copertura di eventuali maggiori spese che le manifestazioni, iniziative ed attività organizzate dai soggetti richiedenti abbiano comportato e non può essere accordato a copertura di disavanzi di gestione pregressi relativi alle attività ordinarie.

Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i soggetti destinatari dei benefici economici e dei contributi accordati e soggetti terzi.

Il Comune non assume sotto nessun aspetto responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti che ricevono contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

### ART. 3 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

La concessione del beneficio è vincolata all'impegno del soggetto destinatario ad utilizzarlo unicamente per le finalità per le quali è stato accordato.

I soggetti che ricevono contributi per l'espletamento delle proprie attività, o per l'organizzazione di manifestazioni, sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o pubblicizzano tali attività, che esse vengono attuate con il concorso economico del Comune.

### ART. 4 PATROCINI

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e deve essere formalmente concesso con delibera della Giunta Comunale, valutata la rispondenza dell'iniziativa alle finalità ed agli obiettivi dell'Ente.

L'atto di concessione del patrocinio deve disciplinare la modalità e gli ambiti con cui il soggetto può utilizzare lo Stemma ed il nome del Comune.

La concessione del patrocinio non comporta l'erogazione di contributi economici.

Contemporaneamente alla concessione del patrocinio la Giunta Comunale può concedere esenzioni o facilitazioni sulle spese d'affissione o su tributi e diritti comunali che il soggetto sarebbe tenuto a corrispondere.

La Giunta Comunale può inoltre concedere, unitamente al patrocinio dell'iniziativa, premi di rappresentanza gadgets di modico valore, ovvero la fornitura del materiale pubblicitario.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere pubblicamente reso noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa stessa.

## ART. 5 ADESIONE DEL COMUNE A SOGGETTI SENZA FINALITA' DI LUCRO

La Giunta Comunale può deliberare l'adesione del Comune ad associazioni, fondazioni o enti, anche non riconosciuti, non perseguenti finalità di lucro, che operino nei settori di cui al successivo art. 13.

Con l'atto deliberativo con cui si approva l'adesione, ovvero atti successivi, possono prevedere la stipulazione di specifiche convenzioni, l'erogazione di quote sociali o la realizzazione di specifiche iniziative in collaborazione tra il soggetto e l'Amministrazione.

Qualora l'adesione ad un soggetto senza finalità di lucro comporti oneri economici pluriennali per il Comune, l'atto d'adesione deve essere adottato dal Consiglio Comunale.

## ART. 6 SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a beneficiare delle sovvenzioni e dei contributi i seguenti soggetti, pubblici o privati, non perseguenti finalità di lucro:

- Enti pubblici, per le attività che esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- Associazioni, Fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività a favore della popolazione del Comune;
- Associazioni non riconosciute e Comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio del Comune.

## ART. 7 TIPOLOGIA DELLE FORME CONTRIBUTIVE

L'erogazione di sovvenzioni e contributi è finalizzata all'organizzazione e realizzazione di specifiche iniziative di rilievo locale nei seguenti settori d'intervento:

- Attività di carattere sociale ed assistenziale rivolta alla promozione umana;
- Attività sportive e ricreative del tempo libero (atte a promuovere, sostenere e sviluppare le attività sportive finalizzate alla pratica dello sport amatoriale e dilettantistico per la formazione educativa e sportiva dei giovani);
- Attività culturali e educative (atte a promuovere attività musicali e teatrali di pregio artistico, convegni, mostre, esposizioni, rassegne o alla valorizzazione di opere d'arte, delle bellezze naturali o monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità);
- Sviluppo economico (atte a promuovere mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni che si tengono nel territorio del Comune o al di fuori di esso, quando accolgono una significativa partecipazione delle attività esercitate dal Comune al fine di pubblicizzare i prodotti locali);
- Tutela dei valori ambientali (atte a promuovere la valorizzazione e protezione dell'ambiente e della natura).

## ART. 8 MODALITA' DI EROGAZIONE

Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione, definisce il fondo per contributi e sovvenzioni economiche da destinare a soggetti non aventi finalità di lucro.

La Giunta Comunale, provvede con l'adozione del Piano esecutivo di Gestione a ripartire il fondo di cui al comma precedente fra tutti o parte dei settori d'intervento individuati dall'art. 7.

Con propri atti d'indirizzo la Giunta Comunale stabilisce per ogni settore d'intervento gli obiettivi da perseguire, i criteri per la valutazione delle istanze di contributo, le quote dei costi delle iniziative coperte dai contributi ed il settore competente all'istruttoria. In casi eccezionali e motivati, per il perseguimento di particolari finalità, la Giunta comunale può prevedere che al contributo sia ammessa anche la partecipazione di soggetti aventi finalità di lucro.

Il Responsabile del Settore competente provvede:

- A realizzare il bando per l'assegnazione dei contributi, nel quale dovranno essere specificati:
  - a) i soggetti ammessi a richiedere il contributo
  - b) la modulistica per la formulazione della domanda, le modalità di presentazione e la documentazione da allegare
  - c) che l'ammissibilità al contributo sarà valutata sulla base delle spese previste dal richiedente, ma che l'erogazione del contributo verrà effettuata in base alle effettive spese sostenute al netto di eventuali entrate.
- A gestire l'istruttoria delle domande pervenute;
- All'erogazione dei contributi;
- Ad inviare alla Giunta Comunale ed alla Commissione Consiliare competente una relazione sui contributi assegnati;
- Alla verifica delle attività svolte dai soggetti beneficiari.

## ART. 9 TERMINI PER L'ISTRUTTORIA

Qualora la Giunta Comunale con l'atto d'indirizzo di cui all'art. 8 non disponga diversamente, il bando dovrà avere una durata di trenta giorni ed essere pubblicizzato mediante l'affissione all'Albo pretorio.

L'atto di concessione o diniego del contributo o della sovvenzione richiesta dovrà essere emesso entro sessanta giorni dalla data di chiusura del bando. Tale termine può essere interrotto, una sola volta, per un massimo di trenta giorni qualora ragioni legate all'istruttoria rendano necessario acquisire documentazione integrativa. L'omessa consegna del materiale e dei chiarimenti richiesti nel termine assegnato comporta l'esclusione dal beneficio.

## ART. 10 MODALITA' DI EROGAZIONE DEI BENEFICI E DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

Qualora la Giunta Comunale con l'atto d'indirizzo di cui all'art. 8 non disponga diversamente, il contributo verrà erogato al termine dell'iniziativa in misura non superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute e certificate dal soggetto organizzatore, sulla base delle effettive disponibilità di bilancio.

Il Settore incaricato dell'istruttoria dovrà effettuare riscontri a campione sulle certificazioni presentate, richiedendo ai beneficiari la documentazione delle spese sostenute. Qualora dai riscontri effettuati emergano irregolarità, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di quanto ottenuto e sarà chiamato a rispondere in sede penale, qualora ne sussistano i presupposti, per falsa dichiarazione.